



# Università di Genova

AREA NEGOZIALE

*Servizio gare – Settore gare di lavori*

Via Balbi,5 16126 Genova

tel. 010/209.9401/9279/51881– email [areanegoziale@pec.unige.it](mailto:areanegoziale@pec.unige.it)

## **PRIME LINEE OPERATIVE DI APPLICAZIONE DEL CORRETTIVO AL CODICE CONTRATTI PUBBLICI D.LGS. 36/2023 PER AFFIDAMENTI E GARE DI LAVORI PUBBLICI ED ALTRI ASPETTI DI DISCIPLINA DI PROCEDURA (decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209)**

In considerazione dell'entrata in vigore del correttivo al Codice dei contratti Pubblici – D. Lgs. 36/2023 (**decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209**) – si è ritenuto opportuno predisporre una nota riassuntiva di alcune novità introdotte **per quanto riguarda gli affidamenti e le gare di lavori** e fornire qualche indicazione operativa ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni.

Si precisa che alcuni aspetti del correttivo non appaiono ancora del tutto chiari lasciando dunque spazio a possibili diverse interpretazioni. È possibile quindi che alcune delle attuali indicazioni possano essere riviste in ragione di eventuali future interpretazioni autentiche del testo, di pareri autorevoli (es: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o Anac), del consolidamento di orientamenti giurisprudenziali o dottrinali o del preannunciato correttivo al codice.

### 1) **ABROGAZIONI**

In primo luogo, con l'art. art. 226 comma 3 bis viene abrogato [l'art. 12 del D.L 47/2014 convertito dalla legge n. 80 del 2014](#)

Da tali abrogazioni scaturiscono problematiche che necessitano di essere risolte.

#### **a) Categorie a qualificazione obbligatoria e a qualificazione non obbligatoria**

*Al fine dell'individuazione della categoria prevalente, delle categorie scorparabili si rimanda alla [precedente nota](#) di questo Settore.*

Sulla scorta della dottrina prevalente e del parere del [Mit n. 3255 del 30.01.2025](#), con l'abrogazione della norma sopracitata, si ritiene – allo stato attuale - che tutte le categorie di lavori siano da considerarsi **a qualificazione obbligatoria**, permanendo così in capo all'operatore economico che non sia in possesso della qualificazione necessaria per le categorie scorparabili l'obbligo di ricorrere al subappalto qualificatorio ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

- b) con la suddetta abrogazione non risultano più in alcun modo identificabili le SIOS – STRUTTURE ED IMPIANTI ED OPERE SPECIALI la cui previsione rimane ad esempio nell'allegato I.7 art. 40 lettera f punto 9 in cui è stato corretta la percentuale dal 15 al 10% sull'importo totale dei lavori

Sulla base di quanto sopra si ritiene che le categorie di lavori identificate precedentemente come SIOS, siano ora da considerarsi esclusivamente categorie scorparabili (se maggiori del 10%), salvo quanto esposto alla successiva lettera d).

- c) Per quanto concerne le categorie di lavori sui **beni culturali**, resta espressamente applicabile l'art. 132 del codice che specificatamente prevede la non applicabilità dell'istituto dell'avvalimento.
- d) In considerazione della specificità del settore dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea appare tuttavia opportuno che il Rup valuti la possibilità di considerare lavori sui beni culturali quali lavori rientranti tra le SIOS (ad esempio nel caso della individuazione delle lavorazioni scorporabili inferiori a 150.000 euro).  
Analogo discorso a quanto sopra esposto per i lavori relativi ai beni culturali può essere riproposto per le lavorazioni rientranti nella categoria **OG11** per i quali si chiede una valutazione in merito da parte del Rup.

## 2) INDIVIDUAZIONE CCNL DI RIFERIMENTO (ART. 11 comma 2 del codice)

Il nuovo comma 2 dell'art. 11 dispone che *“Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01”*

➤ **Per l'individuazione del CCNL l'art. 2 del nuovo allegato I.01 stabilisce i criteri sono i seguenti:**

- a) della stretta connessione dell'ambito di applicazione del contratto collettivo rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto o della concessione, da eseguire anche in maniera prevalente, ai sensi del comma 2;
- b) del criterio della maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, ai sensi del comma 3.

➤ **Per quanto riguarda il criterio delle prestazioni prevalenti dell'oggetto dell'appalto di cui alla lettera a) le modalità di individuazione sono le seguenti:**

- a) l'attività da eseguire mediante indicazione nei bandi, negli inviti e **nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2, del codice del rispettivo codice ATECO**, secondo la classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT, eventualmente anche in raffronto con il codice per gli appalti pubblici (CPV) indicato nei medesimi bandi, inviti e decisione di contrarre;
- b) l'ambito di applicazione del contratto collettivo di lavoro in relazione ai sottosectori con cui sono classificati i contratti collettivi nazionali depositati nell'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

➤ **Per quanto riguarda il criterio della maggiore rappresentatività di cui alla lettera b) le modalità di individuazione sono le seguenti:**

- a) riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale presi a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, adottate ai sensi dell'articolo 41, comma 13;
- b) in assenza delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di indicare, sulla base delle informazioni disponibili, il contratto collettivo di lavoro stipulato tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale applicabile alle prestazioni oggetto dell'appalto o della concessione.

➤ Con il correttivo è stato inserito un successivo comma 2-bis all'art. 11 in cui viene stabilito che *“In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore*

*al 30 per cento, [ragionevolmente, sul totale dell'appalto] alla medesima categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano altresì nei documenti di cui al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni.*

- Sia per i casi cui ai commi 2 e 2-bis, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, ma in tal caso prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione occorre acquisire la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele.
- Nel caso in cui l'operatore dichiari l'equivalenza delle tutele sia economiche che normative del contratto individuato dalla stazione appaltante e il RUP, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione, deve effettuare opportuna verifica di congruità dell'offerta ai sensi dell'articolo 110 in conformità all'art. 4 dell'allegato I.01.
- Si precisa che l'art. 3 dell'allegato I.01 dispone una presunzione di equivalenza per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.
- Infine si fa presente che tali disposizioni trovano applicazione anche in capo all'affidatario della procedura in caso di affidamento diretto

### 3) **TERMINE DECORRENZA PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA (ART. 17 comma 3-bis del codice)**

Il termine per la pubblicazione degli atti di gara (bando di gara o l'invio degli inviti a offrire) relativi ad appalti di lavori è pari a tre mesi decorrenti **dall'approvazione del progetto**.

### 4) **METODI E STRUMENTI DI GESTIONE INFORMATIVA DIGITALE DELLE COSTRUZIONI (ART. 43 comma 1 del codice)**

L'obbligo dell'adozione del BIM è previsto per appalti di importo superiore ai 2 milioni di euro

### 5) **CLAUSOLE SOCIALI DEI BANDI DI GARA, DEGLI AVVISI E DEGLI INVITI E CRITERI DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICA E AMBIENTALE (ART.57 comma 1 del codice)**

Tale nuova formulazione del comma 1 art. 57 chiarisce la necessità di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, **specifiche clausole sociali utilizzando i parametri di cui all'allegato II.3** con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a:

- a) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'articolo 11.

Si precisa che la previsione della sopraindicata lettera a) non trova applicazione per gli affidamenti diretti.

Risulta di generale applicazione *prevedere, ai sensi dell'art. 57 comma 2, la verifica del rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) con l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi definiti per specifiche categorie di appalto.*

Infine si fa presente che il nuovo comma 2-bis dell'art. 57 dispone nell'allegato II.3 meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate

#### 6) ACCORDI QUADRO (ART. 59 comma 1 del codice)

Ai sensi del novellato comma 1 dell'art. 59 si fa presente la necessità di indicare **nella decisione a contrarre di cui all'articolo 17, comma 1, le esigenze di programmazione sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l'affidamento di lavori.**

Inoltre nei casi di cui al comma 4, lettera a) dell'art. 59 (accordo quadro con più operatori economici senza riaprire il confronto competitivo) **la decisione a contrarre indica altresì le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurare condizioni di effettiva remuneratività dei singoli contratti attuativi.**

#### 7) REVISIONE PREZZI (art. 60 del codice)

*Ai sensi dell'art. 60, c. 1 del Codice, è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto ed in particolare in apposito articolo del capitolato speciale di appalto.*

Ai sensi del novellato comma 2 dell'art. 60 va evidenziato che tali clausole:

- non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva,
- si attivano al verificarsi di una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;

Il nuovo Codice, allo scopo di rendere auto esecutiva la nuova disciplina della revisione dei prezzi, prevede all'allegato II.2-bis le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto ed in particolare:

a) **per i contratti di lavori: gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT**

b) per i contratti di servizi e forniture: gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

**Si precisa che l'art. 16 - Disposizioni transitorie e finali dell'allegato II.2-bis alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate dopo il 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni dell'articolo 60, comma 3, lettera a) e comma 4 del codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023 fino all'adozione del provvedimento del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti**

#### 8) SUBAPPALTO (ART. 119 del codice)

Nel novellato comma 2 viene previsto che *“I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento”*

Riveste particolare importanza l'inserimento del successivo comma 2-bis con il quale viene stabilito l'obbligo di inserimento nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2

Infine il novellato comma 12 sancisce che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, (anche ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, in caso di categorie scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie) è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

Alla luce di ciò risulta necessario in capo alla stazione appaltante prima dell'autorizzazione dell'istanza di subappalto effettuare adeguata verifica sulle tutele economiche e normative del contratto applicato

9) Si riporta all'attenzione su alcune ulteriori modifiche

- **ART. 116 comma 4 COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITÀ:**
- **ART. 120 comma 1-7 15 bis MODIFICA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE**
- **ART. 125 comma 1 MODIFICA ANTICIPAZIONE PREZZO**
- **ART. 126 - PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE:** a) è stata prevista una modifica alle penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera **compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille** dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale b) per gli appalti di lavori **obbligo di previsione nel bando o nell'avviso di indizione della gara il premio di accelerazione nel caso in cui se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, per ogni giorno di anticipo. L'ammontare del premio è commisurato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, in conformità ai criteri definiti nei documenti di gara e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive, ed è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. La stazione appaltante riconosce un premio di accelerazione determinato sulla base dei criteri indicati nel secondo periodo anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.**